



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

21/17

10.2892

19 MAG 2023

DECRETO DIRIGENZIALE N. 260 / DA del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Contenzioso **AMAGLIANI DOMENICO C/ CAS** Liquidazione Sentenza 1271/2022 del Tribunale di Messina .

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Messina tra le parti Amagliani Domenico cod. fisc. MGLDNC58T25F158C c/ CAS + Altri è stata emessa la Sentenza n. 1271/2022 che, si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 4.247,51 oltre interessi e rimborso delle spese legali per € 1.598,00 oltre accessori una spesa complessiva di € 6.908,26.

**Che** con PEC del 12/05/23 il legale di controparte avv. Roberto Amagliani, ha comunicato il proprio regime IVA ed il codice IBAN del proprio cliente.

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 6.908,26 al cap. 131 denominato "liti, arbitraggi e simili..." del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Effettuare**, a saldo della Sentenza n. 1271/2022, che si allega, il pagamento in favore del Sig. Amagliani Domenico nato a Messina il 25/12/1958 cod. fisc. MGLDNC58T25F158C della somma complessiva di € 6.908,26 mediante accredito sul c/c IBAN IT30R 02008 16530 000300 549475 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo.



Il Dirigente Generale f.f

Ing. Dario Costantino

# PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < avvrobertoamagliani@pec.giuffre.it >

A

autostradesiciliane - < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/

*Fase 2/17*

Lunedì 27-02-2023 16:51:51

ATTENZIONE! TRATTASI DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/94.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI

prof.avv. Roberto Amagliani  
ordinario di diritto privato  
Università di Messina  
via S. M. Alemanna n. 25  
98122 Messina

**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

Prot. 6863

del 01-03-2023 Sez. A



**Allegati:**

relata\_di\_notifica.pdf.p7m documento0sentenza\_amagliani\_20.pdf

**Dati Tecnici:**

testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

*Conten*

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
01 MAR. 2023		
DIR. GEN.	<i>DA</i>	D.A.T.E.

*[Handwritten signature]*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Il G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice monocratico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. civ. iscritto al R.G. n. 6899/2011 posto in decisione all'udienza del  
6 maggio 2022 ai sensi dell'art. 281-*quinquies*, comma 2, c.p.c.,

tra

AMAGLIANI DOMENICO, c.f.: MGLDMC58T25F158C, nato in Messina  
il 15 dicembre 1958 ed ivi residente in via Romagnosi, rappresentato e difeso  
dall'avv. Roberto Amagliani per mandato a margine dell'atto di citazione,

attore

e

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, P.I.: 01962420830,  
con sede in Messina, c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana La Manna per procura in  
atti,

convenuto

avente ad oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Amagliani Domenico conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade  
Siciliane premettendo che in data 21 settembre 2009, alle ore 19:00 circa, la  
di lui coniuge Correnti Maria Teresa percorreva a velocità moderata





disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – responsabilità del custode - non essendo ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale conclusione non viene smentita dall'esistenza di tratti autostradali non a pagamento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gratuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato impone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con riferimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute caratteristiche dei sistemi atti a raccogliere e distribuire informazioni in tempo reale - che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo - che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle rete autostradale è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass.





civ., 27 marzo 2015, n. 6245; *idem*, 24 febbraio 2011, n. 4476; *idem*, 19 maggio 2011, n. 11016). Il fortuito in tal caso si concreta in un fattore di pericolo che abbia esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente gestore, sul quale grava il relativo onere della prova, atteso che solo una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa può configurare la sussistenza del caso fortuito. Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Quanto poi alla valutazione della condotta del danneggiato, va riportato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale rilevano, da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa potenzialmente pericolosa. Il concetto di prevedibilità è definito come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza; sicché, quando *"la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento"* (Cass. civ., 9 marzo 2015, n. 4661). La circostanza oggettiva di non essersi avveduto tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa, visibile o prevedibile secondo criteri di carattere generale, evidenzia pertanto uno stato di disattenzione da parte del danneggiato





lità oggettiva del custode) o, al contrario, ad attribuirle valenza causale autonoma ed esclusiva (con conseguente esclusione di detta responsabilità), od infine - ipotesi intermedia - ad assegnarle un valore causale concorrente (ed in tal caso, dovrà essere affermata la responsabilità del custode, da diminuire ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.).

Nel caso in esame l'istruttoria è costituita dalla prova orale e da quella documentale.

Il teste De Matteis Maria Luisa dichiarava: *"Sono a conoscenza dei fatti perché mi trovavo a bordo dell'autovettura condotta dalla signora Teresa Correnti. Non ho subito lesioni ... aveva piovuto e la sede autostradale era completamente allagata; c'erano diverse buche ricolme d'acqua e a causa di ciò la signora ha sbandato prima verso sinistra e quindi ha fatto testa-coda. Procedevamo nella corsia di marcia regolare nella direzione Messina-Catania ... l'autostrada era dissestata ma in quel tratto in modo particolare vi erano delle buche che non si vedevano perché come ho detto l'autostrada era allagata ... nessuna segnalazione preventiva vi era sull'autostrada per segnalare il cattivo stato in cui si trovava il tratto autostradale"*.

Il "Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose" redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sui luoghi subito dopo i fatti descrive la dinamica dell'incidente come avvenuto a causa di alcune pozzanghere in corso di pioggia battente con visibilità limitata a metri ottanta, in curva. Sono ivi altresì descritti i danni riportati dal veicolo, una Ford Fusion targata CC479GK immatricolata nell'anno 2002.

Esaminate le emergenze istruttorie, ritiene pertanto questo giudice che l'evento di danno sia stato conseguenza del fenomeno dell'*aquaplaning* cau-







1. Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al risarcimento della complessiva somma di euro 4.247,51 oltre interessi come in parte motiva in favore di Amagliani Domenico;

2. Condanna esso convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 220,00 per spese ed euro 1.378,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute.

Messina, 6 luglio 2022

Il G.O.P.

d.ssa Francescaromana Puglisi



++

## TRIBUNALE DI MESSINA

R.G.N. 6899\2011

SENTENZA N. 1271\2022

### **REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva su richiesta dell'AVV. ROBERTO AMAGLIANI nell'interesse del DR. AMAGLIANI Domenico.

ME , li 20\02\2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa Caterina Cicala

(Firmato digitalmente)

Copia esecutiva informatica, che si rilascia, esente da diritti di copia, ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis, del D.L. n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Circolare del 04.02.2021 Ministero della Giustizia, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile - prot. 1124 del 5.02.2021 Corte Appello Messina.

Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

